

---

# **LA FRODE NELLE COMPETIZIONI SPORTIVE**

Matteo Bonatti

---

Torino, 14 ottobre 2013

# Il reato di frode in competizioni sportive

---

La norma (introdotta nel 1989 per arginare il fenomeno del calcio-scommesse scoppiato negli anni '80), salvaguarda il bene 'ideale' del leale svolgimento delle competizioni sportive, la correttezza e la regolarità delle gare nonché la genuinità dei risultati = bene giuridico tutelato

(così Relazione Parlamentare al d.d.l. n. 1888 presentato il 14.11.1987)

Il legislatore del 1989 introdusse a tal fine una disciplina sanzionatoria separata: I) la frode nello sport; II) l'esercizio abusivo di attività di giuoco e scommessa

L'art. 1 della L. n. 401 del 13.12.1989:  
tre ipotesi criminose e un'aggravante

---

**comma 1**

a) *Chiunque offre o promette denaro o altra utilità o vantaggio a taluno dei partecipanti ad una competizione sportiva ... al fine di raggiungere un risultato diverso da quello conseguente al corretto e leale svolgimento della competizione ...*

b) *ovvero compie altri atti fraudolenti volti al medesimo scopo*

*è punito con la reclusione da un mese ad un anno e con la multa da lire cinquecentomila a due milioni  
Nei casi lieve entità si applica la sola pena della multa*

segue

## Comma 2

*c) Le stesse pene si applicano al partecipante alla competizione che accetta il denaro o altra utilità o vantaggio, o ne accoglie la promessa*

L'aggravante

## Comma 3

*Se il risultato della competizione è influente ai fini dello svolgimento di concorsi prognostici e scommesse regolarmente esercitati, i fatti di cui ai commi 1 e 2 sono puniti con la reclusione da tre mesi a due anni e con la multa da lire 5 milioni a lire 50 milioni*

# Corruzione sportiva e frode sportiva generica

---

Prima e seconda parte del co. 1 postulano due condotte alternative

(*"norma a più fattispecie"*: Cass. Sez. II, 29.3.2007, n. 21324, Giraudò)

- a) La **promessa od offerta di danaro o altra utilità** o altro vantaggio di qualsivoglia genere (materiale, morale) a taluno dei partecipanti **+** l'accettazione del partecipante corrotto punita separatamente dal co. 2
- b) **La frode sportiva generica = *altri atti fraudolenti***  
(o anche frode 'a forma libera/condotta libera')  
*"al fine di coprire ogni possibile comportamento volto alla alterazione delle regole di una corretta competizione agonistica"* (Cass. pen. Sez. III, 25.2.2010 n. 12562)

## ENTRAMBE FATTISPECIE DI PERICOLO

---

**a) Corruzione sportiva** (co.1 prima parte) realizzabile da chiunque. Sufficiente mera offerta o promessa di indebita utilità indirizzata al partecipante di una competizione sportiva → istigazione alla corruzione (delitto di mera condotta a consumazione anticipata = irrilevante il momento in cui le parti hanno raggiunto accordo fraudolento o della dazione denaro o altra utilità)



Non richiesta verifica di un evento materiale (ossia dell'alterazione del risultato)

Cassazione nega configurabilità del tentativo essendo anticipata la soglia del punibile alla mera attività finalizzata ad alterare lo svolgimento della competizione (Cass. Sez. III 25.2.2010 *ut supra*)

Dottrina ammette tentativo: visto che offerta o promessa devono perlomeno pervenire a conoscenza del partecipante alla competizione, ove ciò non riesca per cause indip.ti dalla volontà dell'autore → allora 56 c.p.se atti idonei/non eq.ci

a1) Ev.le accettazione del 'partecipante' = co. 2

Sempre reato di pericolo e reato proprio:

chi accetta deve essere soggetto interno alla competizione sportiva (con interpretazione spesso estensiva: chiunque prenda parte alla gara o sua organizzazione e possa sulla stessa incidere; arbitri, assistenti/ufficiali di gara)

## Allenatori, medici, massaggiatori, Dirigenti: sono partecipanti?

---

Mentre sui primi il dibattito è aperto, i **dirigenti** sportivi non vengono da molti ricompresi tra i *partecipanti* (il che potrebbe valere anche per gli allenatori). Restano in tal caso **autori esterni** ove prendano accordi con gli autori interni alla competizione (giocatori, arbitri), oppure qualora pongano in essere atti fraudolenti perché ult. parte della norma è di chiusura e per l'uso del termine 'chiunque' (così Cass. Sez. II, 29.3.2007 n. 21324 , Girauda 🌟)

## b) Frode sportiva generica (co. 1 seconda parte)

---

Fattispecie a condotta libera così da *coprire ogni possibile comportamento volto alla alterazione delle regole di una corretta competizione agonistica* (Cass. II 21324/07; Cass. III ,12562/10) ★ ★

= ogni condotta che integri atto fraudolento, purché finalizzata ad incidere sul risultato della gara per alterarne l'esito (e non sia mera violazione delle regole del gioco, occorrendo "un artificio o raggiro che modifichi fraudolentemente la realtà, alterando il corretto e leale risultato della competizione sportiva") (Cass. II, *ibidem*)

Gli altri atti fraudolenti rivolti al medesimo scopo devono essere – come nella prima parte – indirizzati a taluno dei partecipanti ad una competizione sportiva organizzata dalle federazioni riconosciute da CONI, dall'UNIRE o altri enti sportivi riconosciuti dallo Stato e dalle associazioni ad esso aderenti (già Cass. Sez. VI, 25.1.1996, n. 3011)

= Limite di estensione della norma: competizioni agonistiche qualificate, non qualsiasi competizione sportiva (giurisprudenza di merito ha escluso la responsabilità di atleti che realizzino frodi durante ritiri, manifestazioni non agonistiche, etc.) 

# L'elemento soggettivo

---

L'elemento psicologico richiesto è il dolo specifico, ossia la coscienza e la volontà che accordo o atti fraudolenti siano finalizzati a raggiungere un risultato diverso da quello conseguente al leale svolgimento della competizione.

# Trattamento sanzionatorio

---

Sulla pena base si innestano

- un'attenuante oggettiva ad effetto speciale per il caso di lieve entità (ossia mancato effetto della slealtà sul risultato o competizione sportiva di minor rilievo)

- un'aggravante a effetto speciale se il risultato influisce su concorsi prognostici o scommesse regolari

**Pene accessorie** sono previste all'art. 5 l. 401/89 da sei mesi a tre anni:

- divieto accesso luoghi competizioni agonistiche /luoghi scommesse-giocchi azzardo autorizzati
- interdizione da uff. direttivi delle soc. sportive

# L'applicazione della norma al processo 'Calciopoli' (artt. 416 c.p. e 1 l. 401/89)

---

- Sentenza del GUP nel rito abbreviato
- Sentenza del Tribunale Collegiale in primo grado nel giudizio ordinario
- Sentenza in C.C. della Corte d'Appello sui riti abbreviati
- Sentenza della Corte dei Conti nei confronti dei soli aderenti alle associazioni sotto l'egida della FIGC

## La sentenza di primo grado nel giudizio abbreviato (14.12.09)

---

a) «*La natura giuridica di questo reato è di un reato di pericolo presunto, in cui il pericolo è considerato elemento costitutivo ... ma come pericolo astratto per la collettività, con presunzione iuris et de iure che non ammette prova contraria; con l'ulteriore conseguenza ... che è considerato reato perfetto il compimento di atti diretti ad offendere un bene ritenuto meritevole di protezione anticipata, poiché di rango elevato; assumono cioè rilievo ... anche condotte che non riescono a conseguire il risultato vietato dalla legge e, dunque, atti idonei e diretti a ledere il corretto svolgimento delle competizioni sportive indipendentemente dal fatto che detta lesione si verifichi» (p. 97)*

[segue]

*« ... la nozione di altri atti fraudolenti non appare sovrapponibile a quelle classiche di artifici e raggiri impiegate per il delitto di truffa ...*

*l'introduzione di questa figura di illecito penale speciale e, dunque, la sua ratio legis, risponde alla duplice esigenza di semplificare l'accertamento probatorio della tipologia di reati e di estendere l'area dei comportamenti punibili oltre i confini classici della truffa» (p. 98)*

**Trattasi dunque di delitto/reato c.d. 'di attentato' (in tal senso Cass. Sez. III, n. 12562 del 31.3.2010)**

# Sentenza di primo grado del Tribunale Collegiale di Napoli (8.11.2011 n. 14692)

---

*“L’atto esecutivo può solo avere forma di atto fraudolento. Il legislatore ha comunque definito a sufficienza i termini dell’esteriorità dell’atto, ed è questo il primo elemento ... a contrasto della dedotta illegittimità costituzionale della norma.*

*Le circostanze di fatto concrete, entro le quali l’azione criminosa si verifica, devono essere rappresentative di frode. L’imputato non deve solo volere lo scopo, deve volere anche il mezzo fraudolento, poiché ... è inerente al fine della sua azione, e il mezzo fraudolento deve non solo essere intenzionalmente destinato, ma anche oggettivamente avviato a produrre l’evento di pericolo ... è assunto ... come un elemento del fatto” (p. 79) ... deve pur sempre essere considerato il contesto dell’episodio criminoso ... (p. 81)*

segue

---

*... trattandosi di reato di tentativo, questo non ha necessità della conferma, che il dibattimento in verità non ha dato, del procurato effetto di alterazione del risultato finale del campionato di calcio 2004/2005 a beneficio di questo o di quel contendente, non potendo una tal deficienza considerarsi risolutiva, poiché se è vero che l'atto fraudolento deve essere immediatamente riferibile alla partita di calcio, e incidere in qualche modo sulla stessa, l'interesse che muove l'atto fraudolento ben può essere proprio anche dell'estraneo alla competizione" (p. 84)*

## Sentenza Corte d'Appello su abbreviato

---

*«Il bene oggetto della ... tutela non ha natura patrimoniale, ... alterazione ... di concorsi pronostici o scommesse è mera c. aggravante ... (p. 53)*

*Si tratta di un reato di pericolo (presunto), con una soglia anticipata di punibilità. Essendo un reato di attentato, che non ammette il tentativo, la condotta è realizzata con il compimento di atti che devono essere idonei e univocamente diretti all'alterazione della gara, ... altrimenti non si raggiungerebbe la rilevanza penale degli stessi ... non occorre effettiva alterazione del risultato» (p. 54)*

## Segue C. App. Napoli

*La descrizione della generica fattispecie ... rappresenta tipica ipotesi di reato a forma libera. Ciò implica che non possono essere astrattamente predeterminati i limiti ed i requisiti della condotta tipica, rendendosi necessario ... verificare ... se i comportamenti presi in considerazione costituiscano atti fraudolenti volti a raggiungere risultato diverso da quello conseguente al corretto e leale svolgimento di una competizione agonistica ...*

*... la S.C. ha inteso circoscrivere gli 'altri atti fraudolenti' ... escludendo che qualsiasi illecito sportivo volto a provocare un esito della gara diverso da quello che avrebbe dato luogo una leale competizione possa rientrare nella previsione normativa in esame (p. 55)*

## Segue C. App. Napoli

*... occorre verificare, nei confronti del direttore e assistente di gara, se abbiano tenuto in campo un contegno tale da porsi quale manifestazione di un comportamento deviante, eventualmente ordito in modo fraudolento all'esterno.*

*... altro pacifico principio ... deve escludersi la possibilità di sindacato giurisdizionale (tanto del giudice ordinario quanto amministrativo), con riguardo alle decisioni che le federazioni sportive e di loro organi di 'giustizia sportiva' abbiano adottato in sede di verifica dei risultati delle competizioni agonistiche ... (Cass. S.U. 26.10.1989, n. 4399) ... In sintesi, se sono penalmente irrilevanti i meri 'errori tecnici' ... a maggior ragione una condotta già giudicata conforme alle regole dalla disciplina sportiva dai competenti organi non può essere rivalutata negativamente (per gli stessi fatti) dal giudice ordinario, in assenza della prova del previo concerto ...*

*È proprio il riferimento a un connotato di necessaria fraudolenza che consente di operare una netta distinzione tra l'ipotesi delittuosa e le semplici violazioni delle regole sportive(pp. 57-58)*

## Sentenza Corte dei Conti (13.6.2012)

---

*“Ai fini dell’accertamento della responsabilità amministrativa e del danno all’immagine che ne è derivato [segue la descrizione di circostanze di fatto]*

*Tutto ciò, si ripete, ha una valenza di illiceità amministrativa (quella della rilevanza penale non compete a questo giudice, anche se valutabile per qualificare la prima) determinante che ha pregiudicato (e pregiudica tutt’ora) la fiducia della pubblica opinione nell’intera organizzazione del calcio nazionale... L’alterazione del risultato sportivo è stata percepita (ed è tuttora percepita) dall’opinione pubblica come la naturale conseguenza di questa abitudine collusiva: l’irregolarità della gara, cioè non sorprende più di tanto, ciò che colpisce è che l’Autorità (designatori, arbitri, rappresentanti della Federazione) si siano prestati a tanto” (p. 43 C. Conti)*

segue

*“Per gli arbitri ... è sufficiente richiamare e rinviare alla trattazione svolta dal GUP di Napoli ... per la configurabilità della loro condotta nell’ipotesi di fronde sportiva ... ai fini dell’accertamento della responsabilità amministrativa la condotta degli ufficiali di gara che acquisti anche rilevanza penale costituisce un’aggravante che il giudice contabile valuta nella determinazione del danno (all’immagine) addebitabile ma non è fatto generatore primario di responsabilità, che rimane quello della violazione degli obblighi legati all’instaurazione di un rapporto di servizio nell’espletamento della funzione pubblica (leale svolgimento gare campionato It. Calcio). A tal fine il loro comportamento deve essere improntato alla massima correttezza e lealtà, requisiti richiesti dall’art. 1 c. 1 CGS, Ma richiamati anche dall’art. 40 co. 1 del Regolamento dell’AIA ...” (C. Conti, p. 47)*

## Reati di pericolo astratto e di attentato

---

*«... se questo modello di illecito si caratterizza per il fatto di tipicizzare una condotta assunta come pericolosa in base ad una regola di esperienza, non è escluso che di fatto si verificano casi nei quali quel giudizio fondato sull'esperienza si rivela falso; e ciò perché in alcune ipotesi concrete alla realizzazione dell'azione vietata può non accompagnarsi quel pericolo ... il problema sta tutto nella corretta individuazione dei settori nel cui ambito appare consigliabile se non addirittura necessario anticipare la tutela sino alla soglia dell'astratta pericolosità (Dir. Penale parte Gen., Fiandaca-Musco, IV ed., p.182)*

*Delitti di attentato ... caratteristica è ... che la legge considera consumato il delitto pur in presenza di atti, al più, tipici rispetto ad una fattispecie di delitto tentato»*

*(Dir. Penale parte Gen., Fiandaca-Musco, IV ed., p.184)*

## ARTICOLO 4

Esercizio abusivo di attività di giuoco o di scommessa.

Chiunque esercita abusivamente l'organizzazione del giuoco del lotto o di scommesse o di concorsi pronostici che la legge riserva allo Stato o ad altro ente concessionario, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. Alla stessa pena soggiace chi comunque organizza scommesse o concorsi pronostici su attività sportive gestite dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), dalle organizzazioni da esso dipendenti o dall'Unione italiana per l'incremento delle razze equine (UNIRE). Chiunque abusivamente esercita l'organizzazione di pubbliche scommesse su altre competizioni di persone o animali e giochi di abilità è punito con l'arresto da tre mesi ad un anno e con l'ammenda non inferiore a lire un milione. Le stesse sanzioni si applicano a chiunque venda sul territorio nazionale, senza autorizzazione dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, biglietti di lotterie o di analoghe manifestazioni di sorte di Stati esteri, nonché a chiunque partecipi a tali operazioni mediante la raccolta di prenotazioni di giocate e l'accreditamento delle relative vincite e la promozione e la pubblicità effettuate con qualunque mezzo di diffusione. È punito altresì con la reclusione da sei mesi a tre anni chiunque organizza, esercita e

raccoglie a distanza, senza la prescritta concessione, qualsiasi gioco istituito o disciplinato dall'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato. Chiunque, ancorché titolare della prescritta concessione, organizza, esercita e raccoglie a distanza qualsiasi gioco istituito o disciplinato dall'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato con modalità e tecniche diverse da quelle previste dalla **legge** è punito con l'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da euro 500 a euro 5.000.

•2. Quando si tratta di concorsi, giochi o scommesse gestiti con le modalità di cui al comma 1, e fuori dei casi di concorso in uno dei reati previsti dal medesimo, chiunque in qualsiasi modo dà pubblicità al loro esercizio è punito con l'arresto fino a tre mesi e con l'ammenda da lire centomila a lire un milione. La stessa sanzione si applica a chiunque, in qualsiasi modo, dà pubblicità in Italia a giochi, scommesse e lotterie, da chiunque accettate all'estero (2).

•3. Chiunque partecipa a concorsi, giochi, scommesse gestiti con le modalità di cui al comma 1, fuori dei casi di concorso in uno dei reati previsti dal medesimo, è punito con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda da lire centomila a lire un milione.

•4. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano anche ai giochi d'azzardo esercitati a mezzo degli apparecchi vietati dall'**articolo 110** del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, come modificato dalla [legge 20 maggio 1965, n. 507](#), e come da ultimo modificato dall'[articolo 1 della legge 17 dicembre 1986, n. 904](#).

•4-bis. Le sanzioni di cui al presente **articolo** sono applicate a chiunque, privo di concessione, autorizzazione o licenza ai sensi dell'[articolo 88 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773](#), e successive modificazioni, svolga in Italia qualsiasi attività organizzata al fine di accettare o raccogliere o comunque favorire l'accettazione o in qualsiasi modo la raccolta, anche per via telefonica o telematica, di scommesse di qualsiasi genere da chiunque accettate in Italia o all'estero.

•4-ter. Fermi restando i poteri attribuiti al Ministero delle finanze dall'[articolo 11 del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 26 febbraio 1994, n. 133](#), ed in applicazione dell'[articolo 3, comma 228 della legge 28 dicembre 1995, n. 549](#), le sanzioni di cui al presente **articolo** si applicano a chiunque effettui la raccolta o la prenotazione di giocate del lotto, di concorsi pronostici o di scommesse per via telefonica o telematica, ove sprovvisto di apposita autorizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato all'uso di tali mezzi per la predetta raccolta o prenotazione.